

Regolamento delle votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione del CdA	Stato di emissione documento
01	17/02/2011	Prima emissione
02	19/04/2017	Revisione
03	01/03/2018	Revisione
04	26/02/2019	Agg. Art. 2
05	28/10/2019	Revisione
06	30/03/2023	Agg. Art.2

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Art. 1

Le votazioni sono indette con l'apposito "Avviso" pubblicato, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, sull'Intranet aziendale e sul sito internet del Fondo ai fini dell'esercizio del voto per via informatica secondo quanto appresso specificato.

Analogamente il Fondo predispone una lettera da inviare per posta elettronica ovvero per lettera in caso di mancanza di un recapito di posta elettronica, ai propri pensionati, aggregati e differiti entro cinque giorni dalla pubblicazione del suddetto "Avviso".

Art. 2

Ai sensi dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia hanno diritto a partecipare alle votazioni tutti gli Iscritti al Fondo stesso in qualità di Partecipanti, Aggregati maggiorenni, Pensionati, Differiti e Beneficiari maggiorenni.

Tutti gli aventi diritto esprimono il voto "per via informatica", avvalendosi di un unico sistema di voto; le istruzioni, le modalità di accesso alla documentazione, nonché gli orari di accesso al voto verranno pubblicati sull'Intranet aziendale e sul sito internet del Fondo.

Per l'esercizio del voto verranno comunicate le credenziali a ciascun votante per posta elettronica ovvero per lettera in caso di mancanza di un recapito di posta elettronica.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene fornito dal Fondo al gestore della procedura di votazione per via informatica attraverso i canali informatici appositamente previsti.

Art. 3

Per lo scrutinio dei voti viene costituita la Commissione Elettorale così composta:

- un componente ed un sostituto nominati dalla Banca che assume le funzioni di Presidente;
- un componente ed un sostituto nominati dalla Associazione Nazionale Pensionati della BNL;
- un componente ed un sostituto designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'accordo del 13.04.2017 – riconosciute al momento delle votazioni -, tra il personale in servizio iscritto al Fondo appartenente alle aziende aderenti al Fondo stesso;

La Commissione Elettorale si insedia il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea secondo le previsioni dell'art.1 e si riunisce il tempo necessario allo svolgimento delle incombenze elettorali.

La Commissione elettorale provvede a nominare nel suo ambito un Segretario.

La Commissione Elettorale deve insediarsi nei locali che saranno messi a disposizione dalla Banca.

Nella prima seduta il Presidente della Commissione Elettorale acquisisce agli atti e allega al relativo verbale:

- l'“avviso” indicato all'art 1);
- il fac-simile della comunicazione indicata all'art.2 pubblicata sull'Intranet aziendale e sul sito internet del Fondo

Art. 4

I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati alle cariche sociali.

La Commissione Elettorale determina il proprio orario e modalità di funzionamento.

Nello stesso giorno del primo insediamento la Commissione Elettorale provvederà a riconvocarsi per il giorno previsto per le votazioni in prima convocazione.

Nel primo giorno di votazioni la Commissione elettorale verificherà l'esito del voto in prima convocazione e, nel caso di mancato raggiungimento del quorum statutariamente previsto, provvederà all'apertura della procedura di voto in seconda convocazione, redigendo circostanziato verbale e dandone comunicazione al Fondo, per l'immediata pubblicazione sul sito del Fondo stesso, e alle Fonti Istitutive.

La Commissione elettorale procederà all'elencazione – in ordine decrescente di numero di voti raccolti – dei nomi sui quali si sono riversati i suffragi dei votanti per la carica oggetto della votazione.

Esaurite le operazioni di scrutinio finale, il Presidente della Commissione Elettorale proclama, ai sensi di Statuto, gli eletti sulla base del maggior numero di voti riportati.

Nel caso che uguale numero di suffragi si riversi su due o più nominativi, si procede a relativo ballottaggio con nuove votazioni da effettuarsi con le medesime modalità delle prime votazioni.

Delle operazioni di cui sopra la Commissione elettorale redigerà un circostanziato verbale – nel quale si darà conto anche della regolarità dello svolgimento delle votazioni – che, firmato dai componenti effettivi, ovvero dai loro sostituti, la Commissione stessa, a cura del Presidente, viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

La Commissione Elettorale rimette poi al Fondo tutta la documentazione relativa alle votazioni.

Art. 5

Le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale il giorno stesso del suo insediamento, dalle ore 8,30 alle ore 17,00, presso la sede stabilita resa nota sul sito del Fondo.

Tutti gli anzidetti candidati, anche non iscritti al Fondo, dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Le Organizzazioni Sindacali facenti parte delle fonti istitutive potranno presentare, anche congiuntamente, con la sola comunicazione formale, proprie candidature.

Ogni altro candidato/a, per l'uno o per l'altro incarico, non di espressione sindacale, deve essere presentato da almeno 300 iscritti/e al Fondo, i quali sottoscriveranno la presentazione della relativa candidatura.

Al fine del raggiungimento del requisito di 300 iscritti/e complessivi per ogni singola candidatura di cui al comma che precede e allo scopo di consentire che la stessa possa essere considerata effettivamente rappresentativa di tutto il territorio nazionale, in ciascuna regione geografica potranno essere raccolte fino ad un massimo di 80 firme di iscritti/e finalizzate alla presentazione di ogni singola candidatura.

I sottoscrittori di un elenco di presentazione dovranno indicare i propri dati anagrafici, la matricola (ciò solo per gli Iscritti in servizio) e gli estremi di un documento d'identificazione in corso di validità e la qualifica di partecipante/pensionato aggregato/differito.

Ogni iscritto/a potrà sottoscrivere la presentazione di un solo candidato/a per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per quella del Collegio dei Sindaci. Laddove si verificano sottoscrizioni multiple da parte di un iscritto le firme apposte saranno considerate prive di valore ad ogni effetto.

Dopo le opportune verifiche la Commissione Elettorale assegna a ciascun candidato/a un numero progressivo in base all'ordine cronologico di presentazione per ciascuna elezione e ne rende noto l'elenco entro 3 giorni alla Banca e al Fondo.

Il Fondo provvederà alla sua pubblicazione sull'Intranet Aziendale e sul sito internet del Fondo entro i due giorni successivi al ricevimento dell'elenco stesso.

Art. 6

A norma di Statuto gli iscritti/e eleggono i Componenti elettivi per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci, votando le preferenze per un massimo di:

- 6 nominativi del Consiglio di Amministrazione;
- 3 nominativi del Collegio dei Sindaci, di cui uno Supplente.

Non è ammesso voto per delega.

La Commissione Elettorale cessa la sua attività con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi al Fondo.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate per lo svolgimento di votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli Iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del "Fondo Pensioni".

Art. 8

Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso, decide la Commissione Elettorale a maggioranza semplice dei propri componenti effettivi, ovvero dei loro sostituti.